

CAPITOLO 99

CODICI SPECIALI DELLA NOMENCLATURA COMBINATA

Sottocapitolo I

Codici della nomenclatura combinata per alcuni movimenti specifici di merci
(importazione o esportazione)

Note complementari

1. Le disposizioni del presente sottocapitolo si applicano unicamente ai movimenti delle merci alle quali si riferiscono.
Tali merci sono dichiarate nella sottovoce pertinente se sono rispettati i requisiti e le condizioni di questo e di tutti i regolamenti applicabili. La descrizione delle merci deve essere sufficientemente precisa da consentire la loro identificazione.
Gli Stati membri possono, tuttavia, scegliere di non applicare le disposizione del presente sottocapitolo se sono in gioco dazi all'importazione o altre imposizioni.
2. Le disposizioni del presente sottocapitolo non si applicano allo scambio di merci tra Stati membri.
3. Le merci importate ed esportate conformemente al Regolamento (CE) n. 1186/2009 per le quali è stato rifiutato il beneficio dell'esenzione dai dazi all'importazione o all'esportazione sono altresì escluse dal presente sottocapitolo.
Sono esclusi dal presente sottocapitolo anche i movimenti di merci soggette a divieto o restrizione.

Codice NC	Descrizione delle merci	Nota
1	2	3
	Talune merci di cui al Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (importazioni ed esportazioni):	
9905 00 00	– Beni personali appartenenti a persone fisiche che trasferiscono la loro residenza normale	(¹)
9919 00 00	– Le seguenti merci, diverse da quelle menzionate sopra:	
	– Corredi e oggetti mobili, appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale in occasione del suo matrimonio; beni personali ricevuti nel quadro di una successione	(¹)
	– Corredi, necessario per gli studi e altri oggetti mobili connessi di alunni e studenti	(¹)
	– Bare contenenti i corpi, urne funerarie contenenti le ceneri di defunti e oggetti di ornamento funebre ...	(¹)
	– Merci inviate a enti caritativi o filantropici e merci a favore delle vittime di catastrofi	(¹)

Sottocapitolo II

Codici statistici per alcuni movimenti specifici di merci

Note complementari

1. Il Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (²) e il Regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il Regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti della Commissione (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 (³), autorizzano gli Stati membri a utilizzare un sistema semplificato per determinate merci nelle statistiche sul commercio intra ed extra UE.

(¹) All'importazione, l'ammissione in questa sottovoce e l'esenzione dai dazi all'importazione sono soggette alle condizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio.

(²) GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1.

(³) GU L 343 dell'19.11.2004, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) n. 1186/2009 DEL CONSIGLIO
del 16 novembre 2009
relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
(versione codificata)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 26, 37 e 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.
- (2) Salvo specifica deroga stabilita in conformità delle disposizioni del trattato, i dazi della tariffa doganale comune sono applicabili a tutte le merci importate nella Comunità. La stessa cosa vale per i prelievi agricoli e tutte le altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a taluni prodotti risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
- (3) Tuttavia, una tassazione di questo tipo non si giustifica in alcune circostanze ben definite, per le quali le condizioni particolari dell'importazione delle merci non richiedono l'applicazione delle misure abituali di protezione dell'economia.
- (4) È opportuno prevedere, come nella maggior parte delle legislazioni doganali, che in tali casi l'importazione possa essere effettuata beneficiando di un regime di franchigia che esoneri le merci dall'applicazione dei dazi all'importazione cui sarebbero normalmente soggette.
- (5) Regimi di franchigia di questo tipo risultano anche da convenzioni internazionali di carattere multilaterale di cui sono parti contraenti tutti gli Stati membri o solo alcuni di essi. Se la Comunità è tenuta ad applicare tali convenzioni, detta applicazione presuppone l'istituzione di una disciplina comunitaria delle franchigie doganali tale da eliminare, in conformità delle esigenze dell'unione doganale, le divergenze per quanto riguarda l'oggetto, la portata e le condizioni d'applicazione delle franchigie previste da tali convenzioni, permettendo così a tutte le persone interessate di beneficiare degli stessi vantaggi nell'intera Comunità.

- (6) Alcune franchigie applicate negli Stati membri risultano da convenzioni concluse con paesi terzi od organizzazioni internazionali. Tali convenzioni, dato il loro oggetto, riguardano esclusivamente lo Stato membro firmatario. Non è proficuo determinare a livello comunitario le condizioni di concessione di tali franchigie, ma è sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati ad accordarle, se necessario, mediante una procedura appropriata istituita a tal fine.
- (7) L'attuazione della politica agricola comune ha come conseguenza, in certe circostanze, l'applicazione a talune merci dei dazi all'esportazione. È inoltre opportuno definire, a livello comunitario, i casi in cui può essere accordata una franchigia doganale da questi dazi.
- (8) Per chiarezza giuridica, è opportuno enumerare le disposizioni degli atti comunitari che comportano talune misure di franchigia che non sono toccate dal presente regolamento.
- (9) Il presente regolamento non osta all'applicazione, da parte degli Stati membri, di divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.
- (10) Nel caso di franchigie accordate per importi fissati in euro, dovrebbero essere stabilite le norme per la conversione di tali importi nelle valute nazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Il presente regolamento determina i casi nei quali, a motivo di circostanze particolari, è accordata, secondo i casi, una franchigia dai dazi all'importazione o dai dazi all'esportazione o la deroga alle misure adottate sulla base dell'articolo 133 del trattato al momento dell'immissione in libera pratica di merci nel territorio doganale della Comunità o della loro esportazione dal medesimo.

⁽¹⁾ Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

⁽³⁾ Cfr. allegato V.

Articolo 7

1. Salvo circostanze particolari, la franchigia è accordata solo per i beni personali dichiarati per la libera pratica entro un termine di dodici mesi dalla data alla quale l'interessato ha stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

2. L'immissione in libera pratica dei beni personali può essere effettuata in più tempi entro il termine di cui al paragrafo 1.

2. L'ammissione in franchigia dei beni personali di cui al paragrafo 1 è accordata alle condizioni di cui agli articoli da 3 a 8, fermo restando che:

- a) i termini previsti all'articolo 4, lettera a), e all'articolo 7, primo comma, siano calcolati a decorrere dalla data dell'introduzione dei beni personali nel territorio doganale della Comunità;
- b) il termine di cui all'articolo 8, paragrafo 1, sia calcolato a decorrere dalla data in cui l'interessato stabilisce effettivamente la propria residenza normale nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 8

1. Per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di accettazione della loro dichiarazione per la libera pratica, i beni personali ammessi al beneficio della franchigia non possono costituire oggetto di prestito, pegno, locazione o cessione a titolo oneroso o gratuito senza preventiva comunicazione alle autorità competenti.

2. Il prestito, il pegno, la locazione o la cessione effettuati entro il termine di cui al paragrafo 1 comportano l'applicazione dei dazi all'importazione relativi ai beni considerati, secondo l'aliquota in vigore alla data del prestito, del pegno, della locazione o della cessione e in funzione della specie e del valore in dogana riconosciuti o ammessi a tale data dalle autorità competenti.

3. L'ammissione in franchigia è inoltre subordinata all'impegno dell'interessato di stabilire effettivamente la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità entro un termine fissato dalle autorità competenti in funzione delle circostanze. Le autorità competenti possono esigere che questo impegno sia abbinato a una garanzia di cui esse precisano la forma e l'importo.

Articolo 11

Le autorità competenti possono derogare all'articolo 4, lettere a) e b), all'articolo 6, lettere c) e d), e all'articolo 8 quando una persona è indotta, in seguito a circostanze politiche eccezionali, a trasferire la sua residenza normale da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità.

CAPO II

Beni importati in occasione di un matrimonio

Articolo 9

1. In deroga all'articolo 7, primo comma, la franchigia può essere accordata per i beni personali dichiarati per la libera pratica prima che l'interessato abbia stabilito la sua residenza normale nel territorio doganale della Comunità, su suo impegno di trasferirla effettivamente entro un termine di sei mesi. Tale impegno è abbinato a una garanzia di cui le competenti autorità precisano la forma e l'importo.

2. In caso di ricorso alle disposizioni del paragrafo 1, il periodo previsto all'articolo 4, lettera a), è calcolato a decorrere dalla data dell'introduzione dei beni personali nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 12

1. Sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, fatti salvi gli articoli da 13 a 16, i corredi e gli oggetti mobili, anche nuovi, appartenenti a una persona che trasferisce la propria residenza normale da un paese terzo nel territorio doganale della Comunità in occasione del suo matrimonio.

2. Sono parimenti ammessi in franchigia dai dazi all'importazione, con le stesse riserve, i regali abitualmente offerti in occasione di un matrimonio, ricevuti da una persona che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 da persone aventi la residenza normale in un paese terzo. Il valore di ciascun regalo ammesso in franchigia non può però essere superiore a 1 000 EUR.

Articolo 13

Possono beneficiare della franchigia di cui all'articolo 12 unicamente le persone che:

- a) hanno la residenza normale fuori del territorio doganale della Comunità da almeno dodici mesi consecutivi. Possono essere tuttavia consentite deroghe a tale norma qualora l'interessato abbia avuto veramente l'intenzione di dimorare fuori del territorio doganale della Comunità per un periodo minimo di dodici mesi;
- b) forniscono la prova del loro matrimonio.

Articolo 10

1. Se, a motivo di impegni professionali, l'interessato lascia il paese terzo in cui aveva la residenza normale senza trasferire contemporaneamente tale residenza normale nel territorio doganale della Comunità, ma con l'intenzione di stabilirvisi successivamente, le autorità competenti possono autorizzare l'ammissione in franchigia dei beni personali che egli trasferisce a tal fine in detto territorio.